

La rendicontazione di sostenibilità consolidata di gruppo Disposizioni normative estese ai Gruppi societari

Abstract

Panoramica sul Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024, pubblicato in G.U. il 10 settembre 2024, che recepisce in Italia la Direttiva CSRD 2022/2464, estendendo i nuovi obblighi di rendicontazione di sostenibilità a livello consolidato per le società madri. L'art. 4 in particolare definisce gli obblighi su modello aziendale, governance, obiettivi di sostenibilità, gestione dei rischi a livello di gruppo, correlati agli articoli 6 e 7 che ne definiscono le forme di pubblicità e le esenzioni. Infine, alcune considerazioni pratiche sul piano organizzativo societario di gruppo e sul ruolo di consulente o di membro del collegio sindacale in cui potrebbe trovarsi il commercialista.

Sommario

Introduzione – Rendicontazione per i Gruppi societari – Contenuti dell'art. 4 – Collegamento con altri articoli del Decreto - Considerazioni pratiche sul piano operativo

A cura di:

Pier Paola Caselli, Gianluigi Longhi

Informativa Reporting di Sostenibilità n. 08 – Settembre 2024

Area: Sviluppo Sostenibile (Reporting, Consulenza, Formazione) Consigliere Delegato: Gian Luca Galletti

Commissione Reporting di Sostenibilità

Presidente: Angeloantonio Russo

La rendicontazione di sostenibilità consolidata di gruppo

Introduzione

La Direttiva UE 2022/2464, nota come *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), è stata introdotta per rafforzare la trasparenza e la qualità della rendicontazione di sostenibilità da parte delle imprese. Questa direttiva aggiorna e sostituisce la precedente Direttiva 2014/95/UE (NFRD), ampliando significativamente l'ambito di applicazione.

La CSRD, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, richiede alle grandi imprese, sia quotate sia non quotate, di pubblicare report dettagliati riguardanti il loro impatto ambientale, sociale e di governance (ESG). Una delle novità principali è l'obbligo di seguire gli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) sviluppati dall'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG).

Inoltre, la direttiva estende l'obbligo di rendicontazione anche a imprese non europee con ricavi significativi nell'UE e introduce il concetto di "doppia materialità", che implica la valutazione sia dell'impatto dell'impresa sull'ambiente e la società, sia degli effetti delle questioni di sostenibilità sull'impresa stessa. Le nuove norme saranno applicate in modo progressivo, a partire dal 2025 per le imprese già soggette alla NFRD, fino al 2028 per le PMI quotate¹.

Rendicontazione per i Gruppi societari

Il presente documento analizza gli aspetti e l'applicazione della Direttiva per i

Gruppi societari di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 125 del 06.09.24 (che riflette il testo dell'art. 29 bis della Direttiva). L'analisi effettuata evidenzia come le informazioni richieste per i gruppi societari sono sostanzialmente le stesse richieste per le singole imprese normate all'articolo 3, estendendo i requisiti al livello consolidato, cioè al gruppo di imprese, con particolare attenzione alle società madri.

In ogni comma e lettera dell'articolo 4, le modifiche lessicali riflettono questa estensione, senza introdurre nuove obbligazioni o modificare sostanzialmente i requisiti di contenuto.

L'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 125 (art. 19 bis della Direttiva) riguarda la rendicontazione individuale di sostenibilità e stabilisce gli obblighi per le imprese, in particolare quelle di grandi dimensioni e le PMI, specificando quali informazioni devono essere divulgate per comprendere l'impatto dell'azienda sulle questioni di sostenibilità e l'effetto di queste ultime sulla azienda stessa.

L'articolo 4 è relativo alla rendicontazione consolidata di sostenibilità, ampliando i requisiti di rendicontazione a livello di gruppo per le società madri di grandi dimensioni, richiedendo una descrizione simile a quella dell'articolo 3, ma applicata al contesto del gruppo nel suo complesso.

In altre parole, l'articolo 4 si applica alle imprese che sono "società madri di un gruppo" introducendo il concetto di gruppo e di società madre, ampliando

¹ Si rimanda, in dettaglio, ai precedenti numeri della IRS del CNDCEC, nn. 01-02-03-07.

L'applicazione a un contesto consolidato. Mentre l'articolo 3 richiede informazioni dettagliate su diversi aspetti (modello aziendale, strategia, governance, rischi, ecc.) per la singola impresa, l'articolo 4 prevede informazioni simili, ma con un'ottica di gruppo, richiedendo una rendicontazione delle attività e delle operazioni del gruppo nel suo complesso e in una prospettiva consolidata, obbligando a considerare l'intero gruppo di società e le sue dinamiche.

Questi articoli fanno parte dell'impegno dell'Unione Europea per aumentare la trasparenza e l'affidabilità delle informazioni sulle pratiche di sostenibilità delle imprese, supportando la transizione verso un'economia sostenibile e neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050.

I punti salienti sono gli stessi delle società di medie e grandi dimensioni: l'articolo 4 comma 1, infatti, prevede l'obbligo di rendicontazione per le società di grandi dimensioni che siano società madri di un gruppo: non vi sono differenze dimensionali fra gruppo e società singola, i limiti definiti dall'art. 1 del decreto in esame sono gli stessi.

La capogruppo, quindi, deve redigere una relazione consolidata, da includere in apposita sezione della Relazione sulla gestione consolidata, contenente "informazioni di carattere non finanziario" necessarie per comprendere l'andamento, i risultati e la situazione del gruppo, nonché l'impatto dell'attività del gruppo rispetto a tematiche ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione, attiva e passiva, che sono rilevanti, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del gruppo.

Contenuti dell'art. 4

L'articolo 4, comma 2, specifica i contenuti della rendicontazione consolidata di sostenibilità:

- **Modello e Strategia Aziendale:** descrivere la resilienza del modello aziendale di gruppo rispetto ai rischi di sostenibilità, opportunità, i piani finanziari e di investimento di gruppo di transizione verso un'economia sostenibile, le modalità con cui il gruppo tiene conto degli interessi degli Stakeholder e l'allineamento con l'accordo di Parigi.
- **Obiettivi di Sostenibilità:** definire obiettivi temporali di gruppo, specialmente per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e il 2050, dichiarare se questi obiettivi sono basati su prove scientifiche ed eventualmente i progressi già realizzati dal gruppo.
- **Governance e Politiche:** ruolo degli organi di amministrazione e controllo nelle società del gruppo, le competenze necessarie, e l'esistenza di incentivi collegati alle questioni di sostenibilità di gruppo.
- **Dovuta Diligenza:** procedure di gruppo applicate per identificare e gestire impatti negativi, effettivi o potenziali, anche lungo la catena del valore, eventuali azioni già intraprese dal gruppo per attenuare gli effetti di tali impatti.
- **Rischi e Dipendenze:** descrivere i principali rischi e dipendenze del gruppo e delle società di gruppo legate alla sostenibilità e come vengono gestiti.

- **Indicatori Pertinenti:** includere indicatori di gruppo che aiutino a comunicare efficacemente queste informazioni.

In altre termini, l'articolo 4 comma 2 cambia ogni riferimento da "società" a "gruppo", adattando la rendicontazione al livello consolidato. Non ci sono altre differenze sostanziali nel contenuto delle lettere a) fino a h).

L'articolo 4 comma 3 richiede alle società madri di indicare le procedure attuate per individuare le informazioni incluse nella rendicontazione consolidata di sostenibilità, con riferimento agli ambiti ivi indicati e relative a prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, a seconda dei singoli casi.

Per l'applicazione pratica quindi anche per i Gruppi, in questa fase, occorre riferirsi ai principi di rendicontazione obbligatori già previsti per le società di medie e grandi dimensioni, con particolare riferimento agli ESRS 2 - SBM 1, 2, 3 (strategia e modello di business), ESRS 2 – IRO 1 (analisi di materialità, rischi e opportunità del gruppo), ESRS 2 – da GOV1 a GOV5 (Governance e politiche di gruppo, dovuta diligenza, rischi e dipendenze). Naturalmente andranno effettuate anche per i Gruppi le analisi dei principi di rendicontazione previsti nello specifico nelle tre aree ambientale (E), sociale (S) e di governance (G).

L'articolo 4 comma 4 prevede l'obbligo di includere informazioni sulle attività del gruppo e sulla sua catena del valore, concernenti i prodotti e servizi del gruppo, i rapporti commerciali e di fornitura. È prevista, anche per i gruppi, la possibilità per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione, qualora non siano

disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, che la società madre includa nella rendicontazione di sostenibilità una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro.

Il comma 5 evidenzia una eccezione di rendicontazione, ma limitata a una fattispecie specifica, nel caso che la società sia quotata o abbia richiesto l'ammissione alla negoziazione di valori mobiliari in un mercato regolamentato, ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione. In questo caso, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga di questa facoltà, la società madre ne fa menzione nella rendicontazione di sostenibilità con esplicito rimando al presente comma. L'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1.

Il comma 6 prescrive che le società madri devono redigere la rendicontazione secondo specifici standard di rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 ter dalla direttiva 2013/34/UE.

Il comma 7 richiede che la società madre spieghi le differenze significative tra i rischi e gli impatti del gruppo rispetto a quelli delle sue società figlie. Ciò garantisce trasparenza nelle variazioni di rischio e impatto tra le diverse entità del gruppo.

Il comma 8 stabilisce che la società madre deve indicare quali società figlie, incluse nel consolidamento, non forniscono le informazioni di sostenibilità. Questa prescrizione aiuta i terzi a identificare eventuali lacune nella rendicontazione all'interno del gruppo.

Il comma 9 stabilisce che la società madre deve informare i rappresentanti dei lavoratori a livello appropriato e discutere con loro le informazioni rilevanti sulla sostenibilità. È un requisito volto a garantire il coinvolgimento e la trasparenza con i lavoratori riguardo alle pratiche di sostenibilità aziendale.

Il comma 10 predispone che la società capogruppo debba redigere la relazione sulla gestione consolidata nel formato elettronico specificato² e marcare la rendicontazione di sostenibilità. L'obiettivo è standardizzare la comunicazione delle informazioni per migliorare l'accessibilità e la comparabilità.

Il comma 11 sancisce che le società che adempiono agli obblighi di rendicontazione secondo l'articolo 4 soddisfano automaticamente anche gli obblighi relativi alle informazioni non finanziarie richiesti da altre normative specifiche italiane, semplificando il processo di compliance per le aziende ed evitando duplicazioni.

Analogamente il comma 12 prevede che se la società madre fornisce le informazioni richieste nell'articolo 4 (nella rendicontazione di sostenibilità di gruppo), non è obbligata a fornire le stesse informazioni nella relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio annuale.

In conclusione, l'articolo 4 introduce differenze rispetto all'articolo 3 solo a partire dal comma 7, principalmente per adattare le norme alla realtà delle società madri e dei gruppi consolidati tenuto conto della struttura più complessa delle società consolidate.

Collegamento con altri articoli del Decreto

Per una corretta comprensione generale, l'articolo 4 deve essere correlato all'articolo 6 primo comma e all'articolo 7. Si tralascia, per il momento, l'articolo 5, attinente a imprese di paesi terzi, specifico per società o sede secondarie figlie con capogruppo estera; così come non vengono approfonditi i paragrafi relativi alle stesse imprese di paesi terzi contenuti nelle disposizioni dell'art. 7.

L'articolo 6, primo comma, prevede la pubblicità della rendicontazione consolidata: essa deve essere pubblicata e inclusa nella relazione sulla gestione consolidata, oltre alla relazione di attestazione di conformità, con le modalità e i termini previsti dagli articoli 2429 e 2435 del Codice civile e sul sito internet della società. Se non dispone di un sito internet, la società rende disponibile una

² Cfr. IRS n. 07.

copia cartacea dei medesimi documenti per chiunque ne faccia richiesta.

L'articolo 7, invece, introduce alcune esenzioni dagli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dagli articoli 3 e 4 per alcune categorie di società, a patto che le informazioni richieste siano già fornite dalla società madre attraverso una rendicontazione consolidata di sostenibilità.

L'articolo 7 offre un quadro normativo che mira a evitare la duplicazione di obblighi di rendicontazione per le società che fanno parte di gruppi con una gestione consolidata. Le esenzioni sono pensate per ridurre gli oneri amministrativi, assicurando al contempo che le informazioni rilevanti siano comunque rese disponibili, in particolare per le società quotate. Inoltre, vengono delineate chiare condizioni per garantire la trasparenza, come la necessità di dichiarare espressamente l'esenzione e di fornire link alle relazioni della società madre. La presenza di specifiche norme per società madri extra-europee riflette l'importanza di mantenere standard elevati di rendicontazione anche per gruppi multinazionali.

Vediamo in dettaglio i commi e le loro implicazioni.

Il comma 1 prevede che le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese non devono rispettare gli obblighi di rendicontazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 3, se le informazioni richieste sono incluse nella rendicontazione consolidata di sostenibilità della società madre conformemente all'articolo 4.

Il comma 2 estende l'esenzione anche alle società madri di gruppi di grandi

dimensioni per gli obblighi previsti dai commi da 1 a 5 dell'articolo 4. L'esenzione si applica alle stesse condizioni del comma 1, per le informazioni incluse nella rendicontazione della società madre.

Il comma 3 specifica che le esenzioni descritte nei commi 1 e 2 sono soggette a determinate condizioni. In particolare, la relazione sulla gestione della società esentata deve indicare chiaramente:

- Nome e sede legale della società madre.
- Link alla relazione sulla gestione consolidata o alla rendicontazione di sostenibilità della società madre. Si segnala al lettore che dovrà essere indicato il link dell'ultima Rendicontazione di sostenibilità consolidata disponibile, coincidente con quella del precedente esercizio, dovendo di prassi la capogruppo approvare il Bilancio consolidato dopo quello delle società partecipate.
- Dichiarazione che la società è esentata secondo il presente articolo.

Il comma 4 impone regole di pubblicità. In caso di esonero, infatti, la società esentata deve pubblicare la rendicontazione consolidata di sostenibilità o la relazione sulla gestione consolidata della società madre in italiano o in una lingua comunemente utilizzata nel settore finanziario internazionale, fornendo eventualmente una traduzione certificata.

Il comma 5 statuisce che le esenzioni non si applicano alle società di grandi dimensioni i cui titoli sono quotati su mercati regolamentati in Italia o nell'Unione Europea. In altre parole questo comma conferma l'obbligo di trasparenza e rendicontazione per le

società con titoli quotati, indipendentemente dalle esenzioni previste per altre categorie di imprese.

L'articolo 7 si conclude con il comma 6, specifico per le compagnie di assicurazione e il comma 7, specifico per gli enti creditizi

Considerazioni pratiche sul piano operativo

Considerata la complessità di un gruppo societario è doveroso sottolineare come le definizioni delle procedure da seguire per predisporre una rendicontazione di sostenibilità consolidata dovranno prevedere una metodologia di lavoro uniforme nel gruppo societario in una visione olistica integrata.

La capogruppo dovrà approvare lo schema generale delle linee guida di gruppo e implementare il processo organizzativo, amministrativo e ambientale anche mediante istituzione di funzioni specifiche di organigramma ovvero appositi organismi interni quali Comitati ESG, sia delle singole società partecipate sia di coordinamento di gruppo. A loro volta, i consigli di amministrazione delle società partecipate dovranno approvare predette linee guide definite dalla capogruppo e uniformarsi agli indirizzi operativi che, fra l'altro, potranno prevedere: a) piattaforme di lavoro condivise per la raccolta dati; b) la definizione di team di lavoro per ciascuna

Società e la nomina di referenti che possano dialogare con la capogruppo; c) una definizione di programma di tempi e metodi e un continuo confronto e allineamento con i diversi consulenti esterni.

In conclusione, risulterà fondamentale l'integrazione delle procedure dei processi per consentire l'uniformità di metodologia e raccolta dati e poter giungere a una rendicontazione trasparente e omogenea di gruppo.

Il commercialista, per la natura della sua professione, è sempre presente nella vita dell'azienda e potrà avere, a seconda dei casi, il ruolo di consulente ovvero di componente del Collegio sindacale. Come consulente dovrà stimolare la cultura di impresa presso i ruoli apicali decisionali e contribuire alla definizione dei processi organizzativi e alle linee guida. Come membro del Collegio sindacale dovrà invece vigilare sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili che sono stati definiti in materia, nonché sul corretto funzionamento del sistema di controllo, raccolta dati e stesura della Rendicontazione di sostenibilità, conformi alle disposizioni di legge, sia delle singole partecipate (qualora sia membro del collegio sindacale di quest'ultime), sia di gruppo (qualora sia membro dell'organo di controllo della capogruppo).



Informativa Reporting di Sostenibilità n. 08 – Settembre 2024

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Commissione Reporting di Sostenibilità

Presidente: Angeloantonio Russo

Consigliere Delegato: Gian Luca Galletti

Componenti: Fabrizio Acerbis, Ciro Armigero, Pier Paola Caselli, Fabio Ciocca, Francesco Cocci, Lorella Di Filippo, Maria Cristina Gagliardi, Ettore Guarini, Roberto Ianni, Massimo Ianni, Raffaele Ianuario, Rossella Leopizzi, Gianluigi Longhi, Lorenzo Magrassi, Andrea Meucci, Stefania Milanese, Angelo Mongiò, Luca Nardoni, Elisabetta Pallotti, Monica Peta, Emmanuela Saggese, Fabrizio Salusest, Michela Soprani, Enzo Tucci